

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **281/1991** (ECLI:IT:COST:1991:281)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **08/05/1991**; Decisione del **23/05/1991**

Deposito del **18/06/1991**; Pubblicazione in G. U. **26/06/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17338 17339**

Atti decisi:

N. 281

## SENTENZA 23 MAGGIO-18 GIUGNO 1991

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto da Miglioranza Lucia contro Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

## *Ritenuto in fatto*

Con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, sul ricorso proposto da Lucia Miglioranza contro Ministero della pubblica istruzione ed altro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, terzo comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola) convertito nella legge 4 luglio 1988 n. 246, con modificazioni.

In punto di fatto, la signora Lucia Miglioranza, invalida civile, inclusa, in qualità di riservataria, nelle graduatorie provinciali del personale non di ruolo amministrativo e tecnico-ausiliario della scuola, aveva impugnato la nota del provveditore agli studi di Trento di annullamento della convocazione già disposta in favore della ricorrente stessa e relativa alla di lei assunzione per chiamata diretta; era stato rideterminato, infatti, il numero dei posti disponibili in misura tale da non superare le singole aliquote previste, per ciascuna categoria riservataria, in applicazione del disposto dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge n. 140 del 1988.

Tale ultima norma, precisa il Collegio, consente lo scorrimento da una all'altra categoria di riservatari, ai fini dell'assegnazione di eventuali posti rimasti disponibili per mancanza di aventi titolo, soltanto "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante", e quindi con esclusione di categorie già sature, quale nella specie quella degli invalidi civili alla quale la ricorrente appartiene.

Il giudice remittente, prendendo le mosse dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), ricorda che, così limitata dalla norma in esame l'operatività dello scorrimento nei limiti dell'aliquota spettante a ciascuna categoria, i posti che risultino non assegnati vengono, sempre da tale disposizione, resi disponibili a favore dei vincitori di concorso, ancorché non appartenenti ad alcuna categoria riservataria.

In tali sensi perciò viene sfavorevolmente incisa la ratio di protezione sociale obbligatoria su cui si fonda la generale previsione legislativa relativa all'aliquota complessiva dei posti da accantonare in favore delle categorie protette.

Assume quindi il Collegio essere evidente il dubbio di legittimità costituzionale tanto in relazione agli artt. 3 e 38, terzo comma, della Costituzione (violazione dei principi di eguaglianza e di tutela in danno degli appartenenti a categorie protette che aspirano all'assunzione obbligatoria, nell'ambito del personale scolastico non docente), quanto in relazione all'art. 97 che assiste il buon andamento dell'organizzazione amministrativa. La questione dedotta è rilevante in causa ai fini della decisione, posto che l'eliminazione della norma sospettata di incostituzionalità imporrebbe senz'altro il ripristino della disciplina generale in materia, così consentendosi alla ricorrente di fruire del beneficio dell'assunzione.

## *Considerato in diritto*

1.1 - L'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola) convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, con modificazioni, stabilisce, ai fini dell'assunzione obbligatoria di soggetti aventi titolo all'inserimento nell'amministrazione scolastica, che in ordine alle relative aliquote, così come spettanti alle singole categorie di riservatari ex art. 9 legge 2 aprile 1968, n. 482, si provvede a far subentrare proporzionalmente gli aventi diritto delle altre categorie, per mancanza di ascritti

alla riserva specifica, ma soltanto sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse originariamente spettante, con conseguente riversamento dell'esubero in favore di vincitori di concorso, anche non riservatari.

1.2 - Il Collegio remittente dubita della legittimità di tale disposto: esso - discostandosi palesemente dalla disciplina generale in materia - inciderebbe negativamente sulla parità nelle assunzioni violando in tal modo - e in relazione all'art. 3 Cost. - i principi di tutela degli invalidi contenuti nel successivo art. 38, terzo comma (oltreché - ex art. 97 - il dovere generale di buona organizzazione).

2. - La questione è fondata.

L'ordinamento attuale, in una visione solidaristica giustamente complessiva nelle sue soluzioni, tende ad assicurare, per quanto possibile, un inserimento ottimale degli invalidi, cui il sistema precipuamente è rivolto nel contesto sociale, attraverso la loro paritaria immissione nel tessuto produttivo.

Consegue, per la realizzazione di tali valori fondamentali costituzionalmente protetti, l'adozione del principio di "scorrimento" in seno all'aliquota complessiva predeterminata, nel senso che - sia nell'area privata che in quella pubblica, unica essendo la finalità - i posti di lavoro possono essere riversati dall'una all'altra categoria, con ovvi criteri di proporzionalità, ove non sussistano, entro i confini delle singole riserve, diretti beneficiari; beninteso, va ribadito, entro il limite massimo del prefissato onere occupativo: in tal modo quest'ultimo viene a realizzare, in concreto, una copertura integrale.

Senonché, la normativa oggetto della presente disamina riduttivamente pone che il meccanismo di subentro dei riservatari, così come qui sopra definito, va limitato sino al livello di copertura delle singole percentuali d'assunzione, teoricamente assegnate alle rispettive categorie. Va osservato, in proposito, come ciò sia in evidente contrasto con gli enunciati principi di solidarietà sociale cui la normazione avvertitamente è rivolta, ottenendosi all'incontro, una sostanziale, se pur parziale, vanificazione della disciplina stessa sulle assunzioni obbligatorie. Tanto più che i contenuti dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge n. 140, qui in esame, appaiono in ogni caso - lo rilevano i remittenti - di irrealizzabile applicazione. Come congegnati, infatti, i meccanismi discriminanti il divieto di travaso dei soggetti interessati da una disponibilità di percentuale non satura (per ciò non necessitante di scorrimento in proprio favore) ad altra (satura), non si ottiene il benché minimo utilizzo.

Resta, in tal modo, inattuato il soddisfacimento in punto dell'aliquota complessiva, con irrazionale violazione dei dettati dell'art. 3 della Costituzione e palmare incidenza sulle garanzie intese alla tutela ( ex art. 38, terzo comma) del lavoratore invalido cui viene parzialmente sottratta - e con destinazione a soggetti non aventi titolo - una disponibilità d'assunzione esplicitamente riservata.

Conclusivamente, assorbita ogni altra prospettata questione, va dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma, limitatamente alle parole "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante".

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246 con modificazioni, limitatamente alle parole "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante".*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*